

Prot. n. L91/RNS
Bologna, 16 giugno 2020

Oggetto:
Il "Decreto liquidità" convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40.

Sommario

Con la conversione in Legge del Decreto-legge n. 23/2020 tra alcune conferme si rilevano alcune particolari novità.

Sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la **Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23** ¹, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il citato provvedimento, **in vigore dal 7 giugno 2020**, dispone, oltre a rilevanti misure di accesso al credito e di ulteriori sospensioni di adempimenti per le imprese, alcune particolarità inerenti al mondo del lavoro.

In sostanza, ed in breve ed immediata sintesi, queste le novità.

Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro

Come ormai noto, gli ammortizzatori sociali disciplinati dagli artt. 19 e 22 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, erano destinati soltanto ai lavoratori che risultavano alle dipendenze dei datori di lavoro, richiedenti la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.

Con il Decreto-legge n. 23/2020 già era stato affermato, con due lievi refusi contenuti nel comma 1 dell'articolo in esame, che l'accesso agli ammortizzatori disciplinati dall'art. 19 ² e dall'art. 22 ³, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

La Legge di conversione in esame, correggendo i due refusi, conferma l'ampliamento descritto ed inerente all'ampliamento della platea dei beneficiari.

Schematicamente:

<i>Decreto-legge n. 23/2020</i>	<i>Legge n. 34/2020</i>
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.	al comma 1, le parole: "ai i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: " ai lavoratori " e le parole: "dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: " tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 "
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.	

Mentre viene confermato quanto contenuto nel comma 3, ovvero che le domande presentate alle competenti Regioni per gli ammortizzatori in deroga sono **esenti dall'imposta di bollo**, viene riscritto il comma 4 in tema di copertura degli oneri previsti.

¹ Cfr. Circolare RNS 58 – 9 aprile 2020 dello scrivente Ufficio

² Trattasi degli ammortizzatori attivabili dai datori di lavoro che essenzialmente versano la contribuzione C.i.g.o./C.i.g.s. e quelli tenuti alla contribuzione al F.i.s., a cui si aggiungono i datori con organico 6-15 dipendenti

³ Trattasi degli ammortizzatori sociali in deroga



Art. 29 -bis - Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

Completamente nuova, invece è la norma in commento.

La norma tende a limitare la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19, dopo che l'art. 42 ⁴ del Decreto-legge "Cura Italia" (D.l. n. 18/2020) ha equiparato il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro.

Secondo il nuovo art. 29 bis, *i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 C.c.* ⁵ mediante l'applicazione, l'adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri Protocolli e linee guida di cui all'art. 1, co. 14 ⁶, del Decreto-legge n. 33/2020.

La norma precisa che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Non subiscono modificazioni le disposizioni contenute nell'Art. 34 – *Divieto di cumulo pensioni e reddito*, Art. 35 – *Pin Inps* e Art. 37 – *Termini dei procedimenti e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza*.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

⁴ **Art. 42 - Disposizioni INAIL**

...Omissis

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

⁵ **Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

⁶ **Art. 1 - Misure di contenimento della diffusione del COVID-19**

...Omissis

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Omissis...